

UNIONE DEI COMUNI "MARMILLA"

**Comuni di: Barumini – Collinas – Furtai – Genuri – Gesturi – Laspassas -
Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi -
Tuili - Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru –
Villamar**

Provincia del Medio Campidano

Viale Rinascita,19- 09020 Villamar (Vs) <tel:070.9306024>/[fax:0709306234](tel:0709306234)

e.mail: unionecomunimarmilla@legalmail.it ucmarmilla@gmail.com

REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI GARA

Approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 31 del 08/11/2017

Modificato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 34 del 02/05/2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Ing. Valerio Porcu

INDICE

Premesse pag. 3

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento pag. 3

Art. 2 – Commissione nelle procedure di aggiudicazione pag. 4

Art. 3 – Composizione della commissione – componenti interni pag. 4

Art. 4 - Selezione dei componenti esterni pag. 5

Art. 5 – Requisiti dei componenti pag. 5

Art. 6 – Nomina dei componenti pag. 6

Art. 7 – Determinazione dei compensi pag. 6

Art. 8 – Funzionamento della commissione pag. 7


Art. 9 – Disposizioni finali pag. 7

Art. 10 – Pubblicazione ed entrata in vigore pag. 7

Note pag. 8

Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o di concessione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. L'obbligatorietà del ricorso all'Albo Nazionale dei componenti delle Commissioni giudicatrici nel periodo precedente la sua operatività, da formalizzarsi da parte di ANAC, e nel periodo successivo è regolata secondo lo schema che di seguito si riporta.



3. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di nominare una commissione di gara (Seggio di gara) anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo.

Articolo 2 – Commissione nelle procedure di aggiudicazione

1. L'amministrazione aggiudicatrice nomina un'apposita commissione di gara nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. La Commissione è composta da un numero di componenti pari a **tre** – compreso il Presidente - o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a **cinque**.
3. La Commissione potrà essere riconvocata anche a procedura di gara terminata, al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari all'Unione dei Comuni "Marmilla".
4. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.
5. La commissione giudicatrice, nelle fattispecie di cui allo schema riportato nell'articolo precedente, è costituita da personale interno dell'Unione dei Comuni "Marmilla" e/o da personale dipendente dei Comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza. In caso di carenza in organico di specifiche professionalità, si può far ricorso a professionalità esterne secondo le modalità precisate in seguito.
6. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di nominare una commissione di gara (Seggio di Gara) anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo. In questo caso, a prescindere dall'importo dell'appalto, il seggio di gara è costituito da personale interno dell'Unione dei Comuni "Marmilla" e/o da personale dipendente dei Comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza.

Articolo 3 – Composizione della commissione – componenti interni.

1. I componenti sono selezionati come segue tra il personale dell'amministrazione aggiudicatrice con individuazione dei relativi ruoli:
 - a. il presidente, è selezionato tra il personale che riveste il ruolo di responsabile di Posizione organizzativa;
 - b. i commissari, diversi dal presidente, sono selezionati tra il personale appartenente alla categoria D o C e di profilo professionale congruente con l'oggetto dell'affidamento.
2. Oltre ai componenti indicati può essere nominato un segretario tra il personale appartenente alle categorie D o C. Il Segretario non è un componente della commissione in quanto privo del diritto di giudizio e di voto e svolge funzioni di verbalizzazione e di custodia della documentazione. Il Segretario della commissione giudicatrice è dipendente dell'Unione dei Comuni "Marmilla" e/o dipendente dei Comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza.
3. La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il soggetto selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire

analogo incarico per più di due affidamenti nell'anno, a meno di casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo e non fungibile tra il personale dell'amministrazione aggiudicatrice.

4. A regime, la nomina di commissari interni, dopo la qualificazione delle Stazioni appaltanti, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 50/2016, può essere effettuata solo quando nell'Albo vi sia un numero di esperti della stazione appaltante sufficiente a consentire il rispetto dei principi di indeterminatezza del nominativo dei commissari di gara prima della presentazione delle offerte e di quello della rotazione delle nomine. Nelle more della qualificazione, le stazioni appaltanti procederanno alla nomina degli interni iscritti all'albo, nei limiti delle disponibilità in organico.

Articolo 4 – Selezione dei componenti esterni

1. Qualora sia necessaria la presenza in commissione di professionalità o specializzazioni particolari, non reperibili all'interno dell'Ente o tra i dipendenti dei Comuni aderenti alla C.U.C., l'individuazione del componente avverrà mediante sorteggio pubblico tra una rosa di candidati, formata a seguito di elenchi forniti dalle Amministrazioni o Ordini professionali e/o apposito avviso pubblicato sul sito web istituzionale, dei seguenti soggetti:
 - a. dirigenti o funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 del D.Lgs. 50/2016;
 - b. professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
 - c. professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
 - d. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.

La comprovata esperienza e professionalità dei soggetti indicati alle lettere da a) a d) è dimostrata attraverso il possesso dei requisiti previsti ai punti da 2.3 a 2.8 delle Linee Guida ANAC n. 5 approvate con delibera n. 1190 del 16.11.2016

Articolo 5 – Requisiti dei componenti

1. I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo.
2. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, commi 5 e 6, del D.Lgs 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara devono

rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole.

3. Ai segretari delle commissioni giudicatrici si applicano le disposizioni di cui all'art. 77, comma 6 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 in materia di incompatibilità ed astensione.

Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici, neppure come Segretari, i soggetti che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti indicati al punto 3.1 delle Linee Guida ANAC n. 5 approvate con delibera n. 1190 del 16.11.2016, con le precisazioni riportate ai successivi punti da 3.2 a 3.5.

Articolo 6 – Nomina dei componenti

1. I componenti sono nominati dal RUP dell'amministrazione aggiudicatrice mediante apposito atto da emanarsi in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
2. I componenti della commissione sono tenuti a presentare il proprio curriculum, qualora non sia già pubblicato nel sito web dell'Unione dei Comuni "Marmilla", nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Articolo 7 – Determinazione dei compensi

1. I compensi spettanti ai singoli componenti delle commissioni sono determinati con riferimento all'oggetto del contratto ed all'importo posto a base di gara, entro i limiti di cui all'Allegato A, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 12 febbraio 2018 - Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi (G.U. n. 88 del 16 aprile 2018)
2. Ai dipendenti pubblici che svolgono la funzione di componente della commissione in favore della stazione appaltante di appartenenza non spetta alcun compenso.
3. Il compenso spettante ai commissari che svolgono le funzioni di presidente, ai sensi dell'art. 77, comma 8, del codice, è superiore del cinque per cento rispetto a quello fissato per gli altri commissari; di conseguenza il limite minimo e massimo di cui all'Allegato A per i commissari che svolgono le funzioni di presidente è aumentato del cinque per cento.
4. I rimborsi di spese sono determinati nel seguente modo:
 - € 50,00 (onnicomprensivo) per ogni seduta di gara;
5. La misura del compenso (onnicomprensivo di tasse e contributi ed esclusi i rimborsi spese) sulla base dell'importo e della complessità della procedura di aggiudicazione del contratto nonché con riguardo ad altri elementi della gara che influiscono direttamente sull'attività dei commissari è così stabilita:

6. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
7. Nessun compenso è dovuto al personale interno componente della Commissione (ivi compresi di dipendenti aderenti alla Centrale Unica di Committenza) o che svolge le funzioni di segretario della commissione giudicatrice, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione.

Articolo 8 – Funzionamento della commissione

1. La Commissione opera secondo le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e della lex specialis di gara. Alla Commissione è demandato l'intero procedimento di valutazione delle offerte, attribuendo alla stessa la competenza sulla valutazione degli aspetti amministrativi oltre che tecnico-economici delle offerte medesime, al fine di garantire l'unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà del valutatore.
2. La commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed adotta le proprie valutazioni con il plenum dei suoi membri.
3. L'attività della commissione deve perseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, di trasparenza delle procedure, della par condicio e della concorrenza dei partecipanti; la commissione opera con piena autonomia di valutazione rispetto alla stazione appaltante.
4. Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici sia al RUP, sia al personale del Comune o dei Comuni aderenti alla C.U.C. che fornirà la necessaria collaborazione.
5. Al termine del procedimento, la Commissione provvede a trasmettere il verbale di gara con relativa aggiudicazione al RUP o al Responsabile di Posizione organizzativa competente che curerà i successivi adempimenti.

Articolo 9 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle norme vigenti in materia ed in particolare al D.Lgs. 18.4.2016 n.50 e al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'Unione dei Comuni "Marmilla" e alle linee guida Anac.

Articolo 10 – Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Ai fini della più ampia diffusione il regolamento viene pubblicato sul sito web istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Note

Stralcio Linee guida n. 5 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016

2.3 I professionisti esercenti professioni regolamentate per poter essere iscritti nell'Albo devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni;
- b) rispetto degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
- d) regolarità degli obblighi previdenziali;
- e) possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all'art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
- f) aver svolto, nell'ultimo triennio, almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi nel settore per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.

2.4 I professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) eventuale iscrizione a un'associazione professionale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all'esercizio di professioni non regolamentate da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni. In assenza di abilitazione o iscrizione a un'associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento dell'attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo precedente;
- b) eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all'art. 2, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- c) in caso di iscrizione a un'associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dalla stessa nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
- d) certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- e) regolarità degli obblighi previdenziali;

f) possesso di una copertura assicurativa che copra i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;

g) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi nel settore per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.

2.5 I dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici possono essere iscritti se dimostrano di possedere i requisiti di cui ai punti 2.3 o 2.4. In alternativa i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

a) essere alla dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;

b) abilitazione all'esercizio dell'attività professionale laddove prevista;

c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;

d) possesso di una copertura assicurativa – i cui costi, in caso di servizio reso all'esterno dell'amministrazione di appartenenza, sono a proprio carico – che copra i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;

e) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi nel settore per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.

2.6 I professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate possono essere iscritti se dimostrano di possedere i requisiti di cui ai punti 2.3, 2.4 o 2.5.

In alternativa devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

a) svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni;

b) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva;

c) possesso di una copertura assicurativa che copre i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;

d) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi nel settore per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.

2.7 Il personale in quiescenza può essere iscritto all'Albo, purché in possesso dei requisiti di cui ai punti 2.3, 2.4, 2.5 o 2.6, secondo quanto previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 4 dicembre 2014, n. 4, Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9 del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90.

2.8 In caso di passaggio tra le categorie di cui al punto 2.2, l'esperto deve dimostrare di possedere cumulativamente i requisiti di comprovata competenza e professionalità previsti nei punti precedenti.

3.1 Non possono essere iscritti all'Albo, né far parte della commissione giudicatrice neppure come segretario o custode della documentazione di gara:

a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3.2 Le cause di esclusione di cui al punto 3.1 operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

3.3 Non possono, altresì, essere iscritti all'Albo coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

La riabilitazione

3.4 La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni di cui al punto 3.1

3.5 La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.

allegato A

APPALTI DI LAVORI - CONCESSIONI DI LAVORI				
<i>Importo a base di gara</i>	<i>fino a 50 partecipanti</i>	<i>fino a 100 partecipanti o con criteri di attribuzione dei punteggi superiori a 10 e fino a 15 o fino a 3 lotti funzionali o prestazionali</i>	<i>fino a 150 partecipanti o con criteri di attribuzione dei punteggi superiori a 15 e fino a 20 o fino a 5 lotti funzionali o prestazionali</i>	<i>fino a 200 partecipanti o con criteri di attribuzione dei punteggi superiori a 20 o con più di 5 lotti funzionali o prestazionali</i>
inferiore o pari a 20.000.000 €	€ 3.000,00	€ 4.500,00	€ 6.500,00	€ 8.000,00
superiore a 20.000.000 € e inferiore o pari a 100.000.000 €	€ 6.000,00	€ 9.000,00	€ 12.000,00	€ 15.000,00
superiore a 100.000.000 €	€ 12.000,00	€ 17.000,00	€ 25.000,00	€ 30.000,00
APPALTI E CONCESSIONI DI SERVIZI - APPALTI DI FORNITURE				
<i>Importo a base di gara</i>	<i>fino a 50 partecipanti</i>	<i>fino a 100 partecipanti o con criteri di attribuzione dei punteggi superiori a 10 e fino a 15 o fino a 3 lotti funzionali o prestazionali</i>	<i>fino a 150 partecipanti o con criteri di attribuzione dei punteggi superiori a 15 e fino a 20 o fino a 5 lotti funzionali o prestazionali</i>	<i>fino a 200 partecipanti o con criteri di attribuzione dei punteggi superiori a 20 o con più di 5 lotti funzionali o prestazionali</i>
inferiore o pari a 1.000.000 €	€ 3.000,00	€ 4.500,00	€ 6.500,00	€ 8.000,00
superiore a 1.000.000 € e inferiore a 5.000.000 €	€ 6.000,00	€ 9.000,00	€ 12.000,00	€ 15.000,00
superiore a 5.000.000 €	€ 12.000,00	€ 17.000,00	€ 25.000,00	€ 30.000,00
APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA				
<i>Importo a base di gara</i>	<i>fino a 50 partecipanti</i>	<i>fino a 100 partecipanti o con criteri di attribuzione dei punteggi superiori a 10 e fino a 15 o fino a 3 lotti funzionali o prestazionali</i>	<i>fino a 150 partecipanti o con criteri di attribuzione dei punteggi superiori a 15 e fino a 20 o fino a 5 lotti funzionali o prestazionali</i>	<i>fino a 200 partecipanti o con criteri di attribuzione dei punteggi superiori a 20 o con più di 5 lotti funzionali o prestazionali</i>
inferiore o pari a 200.000 €	€ 3.000,00	€ 4.500,00	€ 6.500,00	€ 8.000,00
superiore a 200.000 € e inferiore o pari a 1.000.000 € 6.000	€ 6.000,00	€ 9.000,00	€ 12.000,00	€ 15.000,00
superiore a 1.000.000 €	€ 12.000,00	€ 17.000,00	€ 25.000,00	€ 30.000,00